



Delibera della Giunta Regionale n. 114 del 28/03/2015

Dipartimento 60 - Uffici speciali

Direzione Generale 2 - Ufficio per il Federalismo

U.O.D. 4 - UOD Rapporti con i piccoli comuni, le comunità isolate e le unioni di comuni

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 27 MARZO 2009. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE. CONSULTAZIONI ELETTORALI 2015. APPROVAZIONE CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI COMUNI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a) che, con legge regionale n. 4 del 27 marzo 2009, e ss.mm.ii. la Regione Campania ha approvato la propria legge elettorale ai sensi dell'art. 122, comma 1, della Costituzione;
- b) che tutte le spese necessarie allo svolgimento delle consultazioni elettorali regionali per il 2015 sono a carico della Regione stessa;
- c) che, in particolare, la citata legge regionale n. 4/2009:
 - all'art. 1, comma 2, stabilisce che *"All'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e la legge 23 febbraio 1995, n. 43, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, così come integrate dall'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli articoli che seguono o da questi ultimi derivate"*;
 - all'art. 1, comma 3, stabilisce che *"Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia"*;
- d) che, relativamente alle spese anticipate dai comuni lo svolgimento e l'attuazione delle consultazioni elettorali regionali, in base al combinato disposto dell'art. 21, comma 1, della legge 17 febbraio 1968 n. 108 e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 aprile 1976 n. 136, sono rimborsabili le spese relative al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali, alla retribuzione del lavoro straordinario del personale comunale, all'allestimento dei seggi, alla provvista di eventuali stampati non forniti direttamente dallo Stato, alla disciplina della propaganda elettorale, ai trasporti ed a tutte quelle spese, purché giustificate, che si rendessero tecnicamente necessarie per la corretta organizzazione delle consultazioni stesse;
- e) che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge 23 aprile 1976 n. 136, in caso di contemporaneità di elezioni dei consigli regionali, comunali, le citate spese sono ripartite in parte uguale tra gli enti interessati al voto in relazione agli adempimenti comuni;

DATO ATTO:

- a) che per le spese dovute per competenze fisse spettanti ai componenti dei seggi elettorali (1 presidente, 1 segretario e 4 scrutatori) si applicano le misure indicate dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 così come sostituito dall'art. 3 c.1 legge 16 aprile 2002 n. 62;
- b) che per la determinazione dell'ammontare delle spese generali, che i comuni sono autorizzati a sostenere, è necessario individuare i parametri per elettore e per sezione elettorale;
- c) che con deliberazione n. 47 del 9/02/2015 è stato approvato il bilancio gestionale per gli anni 2015-2016 2017;
- d) che sul cap. 13 denominato "Spese per l'elezione degli organi istituzionali ex legge 22/2/1995, n.43 e l.r. 27/3/2009, N.4" sono state appostate per il triennio 2015-2016 e 2017 risorse pari ad 22.247.300,00, e per l'esercizio finanziario 2015, risulta uno stanziamento in termini di competenza e cassa pari ad € 18.271.500 ;

CONSIDERATO:

- a) che i Comuni hanno la necessità di conoscere l'ammontare dei fondi ad essi spettanti, onde consentire l'adozione - da parte dei responsabili dei servizi, così come individuati dagli artt. 107, comma 1, e 109, comma 2, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 - degli atti necessari all'organizzazione tecnica delle consultazioni regionali;
- b) che per l'individuazione dei parametri per la determinazione dell'importo massimo da rimborsare ai comuni, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, occorre riferirsi alle assegnazioni di bilancio, appostate sul competente capitolo, rapportate al numero di elettori e di sezioni presenti sul territorio campano in corso di acquisizione per il tramite delle competenti Prefetture, con una maggiorazione per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, del 40% .

RITENUTO :

- a) stabilire che per le spese dovute per competenze fisse spettanti ai componenti dei seggi elettorali (1 presidente, 1 segretario e 4 scrutatori) si applicano le misure indicate dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 così come sostituito dall'art. 3 c.1 legge 16 aprile 2002 n. 62;
- b) stabilire che per l'individuazione dei parametri, per la determinazione dell'importo massimo da rimborsare ai Comuni, occorre riferirsi alla disponibilità complessiva appostata sul competente capitolo di bilancio rapportato al numero di elettori e di sezioni presenti sul territorio campano con una maggiorazione per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, del 40% ;
- c) demandare all'Ufficio del Federalismo l'approvazione sulla scorta dei parametri come sopraindivuati, nei limiti della spesa complessivamente autorizzata, del riparto e assegnazione ai Comuni della Regione Campania delle somme occorrenti per l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali che equivale quale autorizzazione alla spesa;
- d) demandare all'Ufficio del Federalismo l'approvazione delle Istruzioni circa le spese ammissibili a rimborso, le modalità e i termini per la presentazione dei rendiconti elettorali da parte dei Comuni, oltre alla relativa modulistica;
- e) demandare all'Ufficio del Federalismo l'adozione degli atti necessari all'impegno ed alla liquidazione ed ordinazione al pagamento di un acconto ai Comuni, nei limiti dell'importo attualmente stanziato sul cap. 13, del bilancio gestionale 2015, pari ad € 18.271.500 e comunque in proporzione all'autorizzazione di spesa di cui al punto precedente;
- f) stabilire, che l'Ufficio del Federalismo procederà a rimborsare il saldo delle spese anticipate dai Comuni a seguito di presentazione dei rendiconti con le modalità e nei termini indicati nelle Istruzioni.

Vista la legge regionale n. 4 del 27 marzo 2009, e ss.mm.ii.

Vista la legge regionale n. 1 del 5/1/2015;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 47 del 9/2/2015;

Vista la legge 147/2013.

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

- 1. stabilire che per le spese dovute per competenze fisse spettanti ai componenti dei seggi elettorali (1 presidente, 1 segretario e 4 scrutatori) si applicano le misure indicate dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 così come sostituito dall'art. 3 c.1 legge 16 aprile 2002 n. 62;
- 2. stabilire che per l'individuazione dei parametri, per la determinazione dell'importo massimo da rimborsare ai Comuni, occorre riferirsi alla disponibilità complessiva appostata sul competente capitolo di bilancio rapportato al numero di elettori e di sezioni presenti sul territorio campano con una maggiorazione per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, del 40% ;
- 3. demandare all'Ufficio del Federalismo l'approvazione sulla scorta dei parametri come sopraindivuati, nei limiti della spesa complessivamente autorizzata, del riparto e assegnazione ai Comuni della Regione Campania delle somme occorrenti per l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali che equivale quale autorizzazione alla spesa;
- 4. demandare all'Ufficio del Federalismo l'approvazione delle Istruzioni circa le spese ammissibili a rimborso, le modalità e i termini per la presentazione dei rendiconti elettorali da parte dei Comuni, oltre alla relativa modulistica;
- 5. demandare all'Ufficio del Federalismo l'adozione degli atti necessari all'impegno ed alla liquidazione ed ordinazione al pagamento di un acconto ai Comuni, nei limiti dell'importo attualmente stanziato sul cap. 13, del bilancio gestionale 2015, pari ad € 18.271.500,00 e comunque in proporzione all'autorizzazione di spesa di cui al punto precedente;

6. stabilire, che l'Ufficio del Federalismo procederà a rimborsare il saldo delle spese anticipate dai Comuni, a seguito di presentazione dei rendiconti con le modalità e nei termini indicati nelle Istruzioni;
7. inviare il presente atto all'Ufficio del Federalismo, al Dipartimento delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, all'ufficio competente per la pubblicazione sul BURC.